SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1066)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1978

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, concernente la composizione della Commissione per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi popolari

Onorevoli Senatori. — Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delegando ai comuni, tra le altre, le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi popolari, impongono la modifica di alcune norme vigenti contenute nel precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972 specialmente per quanto attiene alla composizione della commissione preposta a detto incombente, rendendo più spedito l'iter ed escludendo i magistrati dalla pre-

senza e dalla conseguente presidenza dei collegi.

Occorre, a mio avviso, una disposizione legislativa specifica, al fine di realizzare uniformità di trattamento in tutto il territorio della Repubblica: risultato, questo, cui non si potrebbe pervenire nell'ipotesi di mancata previsione normativa.

Sulla base di queste considerazioni, si raccomanda l'approvazione del seguente disegno di legge.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

« La graduatoria è formata da una commissione, istituita presso il comune, che ha indetto il concorso e nominata dal sindaco.

La commissione, presieduta dal sindaco o da un assessore da lui delegato, è composta da:

- 1) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o da suo delegato;
- 2) tre consiglieri comunali, eletti con schede limitate a due nomi;
- 3) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, più rappresentative su base provinciale, designati dalle rispettive organizzazioni;
- 4) due rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori autonomi, scelti in una terna proposta dalle organizzazioni più rappresentative a carattere provinciale.

La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di metà più uno dei componenti la commissione. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il presidente e gli altri componenti designati durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La segreteria è formata da dipendenti del comune, tra i quali la commissione sceglie il segretario.

Per i compensi da attribuire ai componenti della commissione si osservano le disposizioni vigenti per il personale comunale.

L'onere finanziario per il funzionamento della commissione è a carico del comune ».